

ACCORDO OPERATIVO PER LO SCAMBIO STUDENTI

Tra Politecnico di Milano (le Scuole di Ingegneria), con sede legale in Piazza Leonardo da Vinci 32, 20133 Milano (Italia) e rappresentato in questo atto dal Rettore, Prof. Ferruccio Resta, e la Università Federale di São Carlos, con sede legale in Rodovia Washington Luís, km 235, São Carlos (SP), Brasile, e rappresentata dalla Rettora, Profa. Dra. Wanda Aparecida Machado Hoffmann.

1. FINALITÀ

La convenzione ha come finalità di sviluppare gli scambi e la cooperazione nell'insegnamento.

2. ATTIVITA' PREVISTE

La convenzione prevede attività di scambio studenti. La durata del periodo di scambio verrà concordata dalle parti a seconda dei piani di studio definiti per gli studenti scambiati; essa non potrà comunque essere inferiore a un quadrimestre/semestre accademico o superiore ad un anno accademico.

3. SOGGETTI COINVOLTI

Nello svolgimento delle attività previste sarà coinvolto un numero massimo di 3 studenti per sede e per anno.

Gli studenti in mobilità presso l'istituzione ospitante dovranno rispettare le norme in vigore in essa e la legislazione in materia di immigrazione del paese in cui si trova tale istituzione.

4. ONERI

Le spese di visto, viaggio e soggiorno degli studenti sono a carico degli stessi. L'Università ospitante si impegna ad agevolare le procedure di accoglienza degli studenti ed a far loro ottenere le facilitazioni previste per i propri studenti e/o eventuali borse di studio.

L'Università inviante deve garantire, prima della partenza degli studenti, che le assicurazioni sanitarie, infortuni e di rimpatrio sanitario e funerario della salma siano state effettuate.

Nessun onere finanziario è a carico dell'Università inviante o ospitante.

Gli studenti che partecipano allo scambio pagheranno le tasse di iscrizione e di frequenza soltanto nella loro Università di origine, se richieste.

Nessun tipo di tassa verrà da essi corrisposta presso la sede ospitante per tutta la durata dello scambio.



5. TUTORAGGIO

Ciascuna delle sedi partner designerà un docente o un funzionario amministrativo responsabile dello scambio.

Tale persona provvederà a seguire gli studenti della propria Università che partecipano allo scambio fino al momento della loro partenza per la sede partner; rimarrà in contatto con loro per tutta la durata dello scambio; verificherà, al loro rientro, che le procedure di riconoscimento delle attività svolte presso la sede partner vadano a buon fine.

Tale persona provvederà inoltre ad accogliere gli studenti della sede partner che partecipano allo scambio dal momento del loro arrivo presso la propria sede; controllerà periodicamente l'andamento del loro programma di studio durante la loro permanenza presso la propria sede; verificherà che gli uffici competenti presso la propria Università provvedano a compilare in modo adeguato i documenti necessari per il riconoscimento presso la sede partner delle attività svolte nel corso del periodo di scambio.

6. PROGRAMMA DI STUDIO E RICONOSCIMENTO

Il programma di studio degli studenti che partecipano alle attività di scambio verrà concordato preventivamente alla partenza degli studenti stessi e sottoposto all'approvazione degli organi competenti.

Dovrà essere garantito il riconoscimento delle attività svolte nel periodo di scambio presso la sede partner; le modalità di equivalenza saranno definite dalle sedi partner e sottoposte all'approvazione dei rispettivi organi competenti.

7. SICUREZZA, PREVENZIONE

Ciascuna Istituzione manterrà politiche in materia di assicurazioni e sicurezza per lo staff e per gli studenti, nel rispetto delle leggi nazionali in vigore.

8. DURATA

Il presente accordo entrerà in vigore alla data della firma delle parti contraenti ed avrà la durata di 5 anni, con possibilità di rinnovo, previa verifica delle attività effettivamente svolte nel periodo e previo addendum tra le parti.

9. MODIFICHE

Le parti possono, per mutuo consenso e in forma di addendum, apportare modifiche al presente accordo.

10. RECESSO

Ciascuna delle parti potrà recedere da questo accordo in qualsiasi momento, ed esso non produrrà più alcun effetto a partire dal centottantesimo giorno da quello dell'avvenuta notifica o comunicazione all'altro contraente del recesso.

In questo caso i soggetti ancora impegnati nelle attività precedentemente iniziate conserveranno i diritti previsti nel presente accordo.

11. CONTROVERSIE

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione del presente accordo.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, verrà nominato un collegio arbitrale composto da un membro designato da ciascuna parte contraente e da uno scelto di comune accordo.

12. LINGUA

Il presente accordo viene redatto in due versioni, una in italiano e una in portoghese, i contenuti delle quali sono equivalenti.

Per il Politecnico di Milano
Il Rettore



Prof. Ferruccio Resta

Per Universidade Federal de São Carlos
La Rettrice



Profa. Dra. Wanda Aparecida Machado Hoffmann

Milano, 03/05/2021

São Carlos, 05/11/2020